

DELIBERA N. 71/05/CSP

Esposto presentato dall'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella nei confronti della società

**R.T.I. S.p.a. (emittenti televisive in ambito nazionale
"Canale 5", "Italia 1" e "Rete 4") per la presunta
violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28
("Super Partes - Speciale Referendum")
(9 maggio – 5 giugno 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'8 giugno 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, gli articoli 2 e 4;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTO l'esposto a firma dell'on. Marco Pannella, in qualità di presidente e e legale rappresentante dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, pervenuto in forma procedibile in data 6 giugno 2005 (n. prot. 313/REF/05/NA), nel quale viene richiesta l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a seguito della pretesa violazione da parte della società R.T.I. S.p.A. della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nei programmi di comunicazione politica denominati "Super Partes - Speciale referendum", andati in onda dal 9 maggio al 5 giugno 2005 sulle emittenti televisive "Canale 5" (in data 14, 21 e 28 maggio e 4 giugno 2005, ore 9.00 - 9.50), "Italia 1" (in data 15, 22 e 29 maggio e 5 giugno 2005, ore 7.00 - 7.30) e "Rete 4" (in data 9, 16, 23 e 30 maggio 2005, ore 7.00 - 7.50), articolati nella forma delle Tribune a due, moderate dal

giornalista Piero Vigorelli, dedicati ai quattro referendum sulla legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, a cui hanno preso parte in rappresentanza dei favorevoli al quesito referendario l'on. Pollastrini (DS), l'on. Del Pennino (PRI), l'on. Turci (DS) e l'on. Cossutta (PDCI) e in rappresentanza dell'astensione gli on. Santanchè e Angelilli (AN), l'on. Fioroni (MAR) e il prof. Dalla Piccola, è stata completamente esclusa dall'accesso al programma l'associazione denunciante, quale rappresentante di forze politiche legittimate per aver comunicato la propria posizione di sostenitrice dell'indicazione di andare a votare per il SI ai quesiti referendari;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. S.p.A. in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie dell'Autorità (note in data 6 giugno 2005, prot.lli n. 314/REF/05/NA, n. 316/REF/05/NA, n. 317/REF/05/NA), pervenute in data 8 giugno 2005 (prot. n. 340/REF/05/NA), nelle quali:

- 1) i calendari del programma di comunicazione politica “Super Partes”, pur in mancanza di un regolamento, sono stati resi noti dalla concessionaria all'Autorità a far data dal 28 aprile 2005 e ai Radicali Italiani con lettera del 3 maggio seguente, assicurando spazi di due ore a cui si deve aggiunge un'ora del distinto programma “Parlamento In”; al riguardo non è pervenuta alcuna contestazione riguardo alla programmazione della comunicazione politica, mentre all'invito rivolto ai Radicali Italiani a partecipare al secondo confronto su alcuni temi del referendum è stato risposto con un diniego a firma di Simone Cergnul, che preannunciava una comunicazione scritta di Capezzone;
- 2) la comunicazione politica è stata organizzata nella forma del confronto a due ed essendo obbligatoria la partecipazione del Comitato promotore, sono stati invitati esponenti del Comitato medesimo, quali l'on. Del Pennino, l'avv. Tucci, l'on. Pollastrini e l'on. Cossutta;
- 3) la contestazione circa la mancata partecipazione dell'esponente ai programmi di comunicazione politica è infondata, in quanto, trattandosi di consultazione referendaria, in cui si confrontano due orientamenti opposti, la concessionaria ha ritenuto di scegliere, in maniera insindacabile, la forma delle tribune, invitando a partecipare un esponente di ogni orientamento, per cui il comitato promotore ha potuto rappresentare la posizione favorevole ai quesiti referendari a preferenza di qualunque altro soggetto politico;
- 4) in precedenti deliberati, oggetto di impugnativa da parte dell'esponente, l'Autorità ha già manifestato il suo orientamento nel senso di ritenere che la normativa vigente non prevede l'obbligo a carico delle emittenti di invitare tutti i soggetti che hanno effettuato la comunicazione rispetto al referendum: infatti, ogni soggetto politico non è titolare di un diritto soggettivo alla partecipazione, laddove la posizione giuridica è identificabile nell'interesse qualificato all'adeguata rappresentazione della posizione sostenuta, essendo da escludere ogni graduatoria all'interno dei soggetti politici, salva l'inderogabilità della partecipazione del Comitato promotore;

5) infine, relativamente alla lamentata inadeguatezza degli spazi, si osserva che la concessionaria ha riservato alla consultazione referendaria spazi notevolmente maggiori di quelli della comunicazione politica relativa alla precedente consultazione;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della citata delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto l'associazione ricorrente ha provveduto a comunicare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO che la trasmissione "Super Partes" oggetto dell'esposto è, per struttura ed articolazione, un programma di comunicazione politica, finalizzato al confronto tra le posizioni politiche;

RILEVATO che dai dati a disposizione le posizioni politiche – favorevole e contraria – ai quesiti referendari sono state rappresentate nelle tribune a due dedicate ai quesiti medesimi in materia di procreazione medicalmente assistita e che il soggetto denunciante non risulta avervi preso parte;

RITENUTO di poter accogliere le eccezioni della concessionaria, in quanto l'ordinamento vigente in materia non contiene alcuna disposizione che ponga a carico delle emittenti l'obbligo di invitare negli spazi di comunicazione politica tutti i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui all'articolo 2, della citata delibera n. 36/05/CSP relativamente alla posizione sui quesiti referendari, fatta eccezione per i rappresentanti del Comitato promotore dei referendum medesimi nella esclusiva ipotesi di trasmissioni in cui sia prevista la partecipazione di più di un rappresentante per ciascuna indicazione di voto;

RILEVATO, pertanto, che la parità di accesso dei soggetti politici aventi diritto a partecipare alle trasmissioni, allo stato della vigente normativa, risulta garantita dalla rappresentazione delle posizioni - favorevole e contraria ai quesiti referendari - in cui essi si riconoscano, anche se i soggetti medesimi non sono intervenuti nelle singole trasmissioni;

RITENUTA, conseguentemente, non sussistente l'asserita violazione dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 28/00 e dell'articolo 3, della delibera n. 36/05/CSP;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 8 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari